

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra

PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

(di seguito Prefettura)

e

CITTÀ DI VERBANIA

(di seguito Comune)

Premesso che:

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della concorrenza;
- si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze" per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e dell'art.15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
- un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità", la cui stipula è stata prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;



Considerato che:

- il Comune di Verbania sarà interessato dalla realizzazione di opere di notevole valore economico, che determineranno, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sul territorio di competenza.

Ritenuto che:

- gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del territorio e non debbono essere negativamente condizionati od ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.

Richiamato l'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 che testualmente dispone:

"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Dato atto che:

- presso ciascuna Prefettura è istituito un "Gruppo Interforze", con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali;
- è intenzione della Prefettura assicurare in maniera coordinata le attività di vigilanza in qualità di Autorità competente in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 163/2006;
- è stato sentito il Ministero dell'Interno in merito alla stipula del presente protocollo di legalità;
- il predetto Ministero ha espresso il nulla osta alla stipula del "Protocollo di Legalità", con nota n. 11001/119/7/12 Uff. II - Ord. Sic. Pub. in data 23 gennaio 2013;
- a decorrere dal 14 agosto 2013 è stata istituita presso la Prefettura la cosiddetta "white list" di cui al comma 52 dell'art.1 della Legge 190/2012.

Tutto ciò premesso e considerato:

la Prefettura del Verbania Cusio Ossola e il Comune di Verbania





STIPULANO

il seguente "Protocollo di Legalità", finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere citate in premessa e, fermi restando gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)

1. Il Comune di Verbania, quale "soggetto responsabile della sicurezza dell'Opera", anche sotto il profilo antimafia, ha il compito di garantire – verso la Prefettura – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per tutti i contratti e subcontratti inerenti e/o connessi alla realizzazione delle relative opere, di importo pari o superiore a tre milioni di euro.
3. Ai fini del presente Protocollo, i contratti o subcontratti sono quelli relativi a lavori, servizi o forniture e ricomprendono i contratti di appalto, subappalto, affidamento e subaffidamento. I dati oggetto di comunicazione sono quelli relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, con le integrazioni di cui all'art. 5 del presente Protocollo in relazione alle fattispecie ivi previste.
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima.
4. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 3, saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.
5. Il Comune di Verbania si impegna prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito per appalti pari o superiori a tre milioni di euro che il mancato rispetto del presente Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 1 comma 17, della L. 190/2012.






ART. 2

(INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE)

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal " Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", emanato con Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ove si prevede, tra l'altro, che il Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 91, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto legislativo n. 159 del 2011, è tempestivamente informato della pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
2. In tale ottica, il Comune si impegna ad acquisire, preventivamente alla stipula di contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture per il valore di cui all'art.1, comma 2, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti.
4. Nei casi previsti dall'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, i termini per il rilascio delle informazioni del Prefetto sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Trascorsi questi termini, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Concessionario potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese.
I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Comune effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione, previa messa in sicurezza dei luoghi.
5. Il Comune non procede alla revoca o al recesso di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
6. Nella richiesta di informazioni al Prefetto devono essere indicati i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159. Le informazioni riguarderanno non solo le persone fisiche di cui alla suddetta norma, ma, indipendentemente dalla forma giuridica della società tutti gli elementi previsti dall'art. 91, comma 4 del sopracitato decreto legislativo n. 159 del 2011, i soci, nonché, per le s.a.s., anche i soci accomandanti.



4



Dovranno inoltre essere forniti i seguenti elementi identificativi:

a). visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni;

b). dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, che provvederanno direttamente alla compilazione;

7. Qualora l'impresa abbia sede legale in provincia diversa da quella della Prefettura sottoscrittrice del presente Protocollo, la richiesta di certificazione antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura del VCO, che la inoltrerà all'Ufficio Territoriale del Governo interessato, anche per i contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.

8. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 è comunicato dalla Prefettura al Comune.

ART. 3

(PROVVEDIMENTI ADOTTATI)

1. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia dovrà necessariamente concludersi con l'emissione di un'informazione antimafia di tenore liberatorio ovvero interdittivo.

2. Il Comune si impegna a valutare la possibilità di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca gli "elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi", secondo il disposto dell'art. 1 septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i.

3. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Comune o dei subcontratti dal medesimo autorizzati.


ART. 4

(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)

1. Il Comune si impegna ad acquisire dalle imprese della filiera interessate all'opera, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:



12 5



a) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori."

b) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc."), il tutto, come da modello di dichiarazione allegato, che forma parte integrante del presente Protocollo.

2. Il Comune procederà all'inserimento di dette clausole nei contratti di appalto e quindi alla risoluzione degli stessi con le imprese che si renderanno responsabili della loro inosservanza (cd. clausola risolutiva espressa).

3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

4. Il Comune si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

6. Il Comune si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti del Comune, dal terzo affidatario e, nei confronti di questi, dai subaffidatari e dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Comune ai fini della revoca degli affidamenti.



M 6



ART. 5

(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SUBCONTRATTI E COSTITUZIONE BANCA DATI MULTIMEDIALE)

1. Sono sottoposti a particolari forme di controlli antimafia i subcontratti che, indipendentemente dall'importo, concernono le seguenti tipologie di prestazioni:

- trasporto di materiale a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- servizi di autotrasporti.

2. Per tali subcontratti, la richiesta di informazioni alla Prefettura dovrà essere corredata – oltre che da tutti i dati indicati nell'art. 2 – comma 5 – del presente Protocollo – anche dallo stato di famiglia dei soci e di tutti i soggetti elencati nell'art. 985 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.

3. Le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia – unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo nel trimestre di €. 50.000,00, fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nella Banca dati da costituirsi ai sensi del successivo comma.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, ed in particolare in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, il Comune si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una banca dati multimediale di monitoraggio, riservata ai soggetti sottoscrittori del Protocollo medesimo, contenente la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria da parte della Prefettura, relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, nonché le informazioni che devono consentire il monitoraggio:

f
7



- delle fasi di esecuzioni dei lavori;
- dei soggetti che realizzano le opere;
- dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 ed all'art. 9 del presente Protocollo;
- delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.

ART. 6 (SANZIONI)


1. Il Comune applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una penale pecuniaria, determinata nella misura del valore del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o subaffidatarie di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari e all'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. Analoga sanzione pecuniaria verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Il Comune, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere di importo pari o superiore ad un milione di euro, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Comune medesimo gli stessi dati precedentemente indicati all'art. 5, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto tra il Comune indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Comune nei casi indicati negli artt. 2 e 8 (c.d. clausola risolutiva espressa) e la facoltà di risoluzione o di revoca nelle ipotesi contemplate dall'art. 3 del presente Protocollo.

4. La risoluzione del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste negli artt. 3 e 7 del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Comune, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

fz 8



ART. 7

(SICUREZZA NEI CANTIERI)

1. Il Comune acquisisce dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, nonché le informazioni relative al numero dei lavoratori da occupare, alle loro qualifiche.
2. La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura del Comune alla Prefettura, per le opportune verifiche da parte del "Gruppo Interforze" di cui in premessa.
3. Il Comune risolverà i contratti o revocherà l'autorizzazione ai subcontratti o ai subaffidamenti ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del presente Protocollo, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera. L'obbligo di risoluzione o revoca sarà espressamente previsto in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Comune.
4. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo, allo scopo di attuare mirati interventi a garanzia della regolarità dei lavori. Il Piano di controllo prevederà in capo al Comune la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni contenute nel documento, compresa la trasmissione telematica alla Prefettura, con cadenza prefissata, delle informazioni sul procedere dei lavori, sulle ditte e sui mezzi presenti in cantiere, sui dipendenti impiegati nei lavori e sulle persone a qualsiasi titolo autorizzate all'accesso. Questi dati saranno oggetto di accertamenti e di verifiche incrociate da parte del Gruppo Interforze.

ART. 8

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il Comune, nonché gli appaltatori ed i subappaltatori, accenderanno, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, uno o più conti correnti "dedicati" presso banche o Poste Italiane S.p.A. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Su tali conti dedicati, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, saranno effettuati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere, di cui all'art. 3 - comma 3, secondo periodo - della legge n.



136/2010), da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione dei contratti, subcontratti o affidamenti, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a:

- noleggi a freddo e a caldo;
- forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere);
- altre forniture;
- trasporti;
- guardiania;
- spese di cantiere, comprese quelle di mensa e pulizie;
- affidamento lavori;
- factor;
- scavo e movimento terra;
- smaltimento terra;
- smaltimento rifiuti.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Dovranno essere appoggiate sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- immobilizzazioni;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
- imposte e tasse;
- assicurazioni e fidejussioni;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- gestori e fornitori di pubblici servizi.

4. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, con esclusione del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

5. Sono soggetti a tracciabilità con le modalità sopra stabilite anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero, di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.



6. Il Comune si impegna ad acquisire, da ciascun soggetto economico di cui al comma 1, formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla realizzazione delle opere oggetto del presente Protocollo. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati multimediale, di cui all'art. 5 del Protocollo prima dell'ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell'esecuzione dei nuovi contratti.

7. Il Comune provvederà ad inserire, in ciascun contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, un'apposita clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà inoltre che la stessa clausola sia inserita nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

8. Ogni contratto o subcontratto deve essere munito di clausola risolutiva espressa, da attivarsi, a cura del Comune o del contraente in bonis, nei casi in cui le movimentazioni finanziarie siano effettuate senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero uno degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Comune comunicherà immediatamente alla Prefettura ogni notizia relativa ad inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 - comma 8 - della legge 13 agosto 2010, n. 136. Alla risoluzione del contratto si aggiungerà una penale pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione (fatto salvo il maggior danno).

9. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A. ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola penale pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione.

10. Le penali di cui ai commi 8 e 9 saranno incamerate dal Comune ed investite in azioni positive per implementare la cultura della legalità.


11. Il procedimento sanzionatorio previsto dai precedenti commi è autonomo e non alternativo a quello disciplinato dall'art. 6 della legge n. 136/2010.

ART. 9

(ATTIVITA' DEI GRUPPI INTERFORZE)

1. Il "Gruppo Interforze" procede ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese aggiudicatrici dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.

2. Il "Gruppo Interforze" informa la Prefettura sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata un'apposita informativa al Comune per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.



3. A tal fine, il Comune si impegna a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del "Gruppo Interforze", allo scopo di svolgere l'attività di controllo, anche sui cantieri, della regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa di settore, in conformità alle competenze istituzionali dei vari componenti il "Gruppo Interforze" medesimo.

4. Il Comune si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale alla Prefettura.

ART. 10

(RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE)

Nelle opere di importo pari o superiore a tre milioni di euro tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di Legalità":

Di tanto si fa carico il Comune.

ART. 11


(DURATA DEL PROTOCOLLO)

1. Il Protocollo di Legalità avrà durata triennale.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti e dello stato di attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in particolare dell'art. 1, comma 52 (white list).

Verbania, 4 dicembre 2013

Il Prefetto del Verbano Cusio Ossola
(Dott. Francesco Russo)

Il Commissario Straordinario
del Comune di Verbania
(Dott. Michele Mazza)



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 4, CLAUSOLE 1 E 2, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA LA PREFETTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ED IL COMUNE DI VERBANIA

Il/La sottoscritto/a, nato/a a,
 il, e residente in, via
, iscritto/a al nr. del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di, affidatario di lavori o forniture nell'ambito

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Legalità sottoscritto il tra la Prefettura del Verbania Cusio Ossola ed il Comune di Verbania, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste, a denunciare immediatamente:

- alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori (Clausola 1);
- alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.) (Clausola 2);

DICHIARA

di essere stato informato/a che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del citato Protocollo di Legalità, ossia la risoluzione dei contratti sottoscritti.

..... li.....

IN FEDE

